

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1. In generale.

Il Codice di comportamento del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'ora in avanti "Codice", è adottato ai sensi dell'art. 1, co. 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Il Codice si suddivide in **18 articoli** che seguono, di massima, la sistematica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici:

- Art. 1 - Definizioni;
- Art. 2 - Finalità;
- Art. 3 - Ambito di applicazione;
- Art. 4 - Disposizioni di carattere generale;
- Art. 5 - Regali, compensi e altre utilità;
- Art. 6 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni;
- Art. 7 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. Obbligo di astensione;
- Art. 8 - Prevenzione della corruzione;
- Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità;
- Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati, riservatezza e rapporti con i mezzi di informazione;
- Art. 11 - Comportamento in servizio;
- Art. 12 - Utilizzo delle risorse materiali e strumentali;
- Art. 13 - Obblighi di comunicazione;
- Art. 14 - Rapporti con il pubblico;
- Art. 15 - Pubblicazioni e partecipazione a convegni, seminari e corsi di formazione;
- Art. 16 - Obblighi del responsabile dell'ufficio e disposizioni particolari per i dirigenti;
- Art. 17 - Vigilanza;
- Art. 18 - Pubblicazione e divulgazione.

Gli articoli non ripetono il contenuto delle corrispondenti norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ma integrano e specificano le previsioni normative ivi riportate. In tal modo si è evitato di appesantire il testo del provvedimento e di creare possibili perplessità applicative, allorquando una stessa disposizione normativa venga riprodotta in più fonti di differente livello gerarchico.

2. I singoli articoli.

L'art. 1 (Definizioni) è previsto per semplificare il linguaggio normativo, prevedendo l'indicazione sintetica di alcuni denominazioni o figure ricorrenti come Ministero e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o unità organizzative di primo livello che compone la struttura del Ministero e preposto alla direzione dell'unità organizzativa.

L'art. 2 (Finalità) esplicita le ragioni della codificazione etica e contiene una norma di coordinamento sistematico con l'esplicito rinvio al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

L'art. 3 (Ambito di applicazione) definisce la sfera dei destinatari del provvedimento, secondo le espresse indicazioni contenute nell'art. 2, d.P.R. n. 62/2013.

L'art. 4 (Disposizioni di carattere generale) riprende i principi generali enunciati nell'art. 3, d.P.R. n. 62/2013, dichiarando espressamente che le previsioni contenute nel provvedimento sono di specificazione e integrazione di quelle generali.

L'art. 5 (Regali, compensi e altre utilità) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 4 d.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l'integrità della Pubblica Amministrazione (Civit) nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 6 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 5 d.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Civit nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 7 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. Obbligo di astensione) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dagli artt. 6 e 7 d.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Civit nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 8 (Prevenzione della corruzione) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 8 d.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Civit nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 9 (Trasparenza e tracciabilità) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 9 d.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Civit nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 10 (Comportamento nei rapporti privati, riservatezza e rapporti con i mezzi di informazione) ribadisce i doveri di riservatezza del pubblico dipendente nello svolgimento delle sue funzioni e disciplina la delicata materia dei rapporti con gli organi di informazioni, chiarendo le competenze specifiche in materia di divulgazione di argomenti istituzionali e i doveri di astensione da parte dei dipendenti, funzionali ad una corretta ed efficace comunicazione esterna e informazione pubblica sui medesimi argomenti.

L'art. 11 (Comportamento in servizio) prevede norme di comportamento in servizio che mirano a instaurare un clima di serenità e collaborativo all'interno dell'amministrazione, a sollecitare il dipendente all'aggiornamento professionale, a evitare atteggiamenti controproducenti e a disciplinare l'utilizzo degli uffici in modo consono e appropriato alla loro funzionalità. I dipendenti – in servizio – devono soprattutto evitare comportamenti e situazioni che siano fonte di potenziale pericolo o danno per loro e per gli altri, in modo da non turbare il corretto svolgimento della funzione pubblica alla quale i medesimi sono preposti.

L'art. 12 (Utilizzo delle risorse materiali e strumentali) disciplina l'utilizzo delle risorse in generale e prevede alcune speciali disposizioni in materia di uso delle delicate risorse informatiche, al fine di salvaguardare la sicurezza informatica e le regole di corretta navigazione sulla rete, e di risorse finanziarie, con particolare riguardo ai pagamenti dovuti e, in generale al comportamento degli addetti ai relativi uffici.

L'art. 13 (Obblighi di comunicazione) contempla alcuni obblighi di comunicazione che devono osservare i dipendenti, funzionali alla doverosa conoscenza da parte dell'amministrazione di eventi, e situazioni rilevanti per il buon andamento, la sicurezza e l'efficienza dell'azione amministrativa, per i quali la medesima amministrazione sollecita – per ragioni d'ufficio – la collaborazione diretta dei propri dipendenti.

L'art. 14 (Rapporti con il pubblico) contempla le norme di comportamento che i dipendenti devono osservare nei rapporti con il pubblico, specificando alcuni doveri di tratto e di contegno che sul piano formale contribuiscono a instaurare con l'utenza un rapporto efficace e collaborativo, basato

sulla fiducia e il rispetto. Particolare enfasi è stata posta nell'utilizzo di un linguaggio corretto e nella cura dell'immagine del dipendente, inevitabile riflesso dell'immagine istituzionale.

L'art. 15 (Pubblicazioni e partecipazione a convegni, seminari e corsi di formazione) è preposto al contenimento delle esigenze istituzionali dell'amministrazione in materia di trattazione e divulgazione di argomenti di competenza con la libertà di manifestazione del pensiero del singolo dipendente; ciò in quanto il singolo dipendente, in virtù della sua pubblica funzione di appartenente all'amministrazione dell'ambiente, quando tratta pubblicamente argomenti istituzionali impegna in un certo qual modo la medesima amministrazione. L'art. prevede, altresì, norma di tutela in relazione alla trattazione pubblica di argomenti di competenza da parte degli esperti dell'amministrazione.

L'art. 16 (Obblighi del responsabile dell'ufficio e disposizioni particolari per i dirigenti) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 13 d.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alle indicazioni elaborate dalla Civit nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 17 (Vigilanza) specifica le autorità interne che devono vigilare sull'osservanza del codice.

L'art. 18 (Pubblicazione e divulgazione) detta disposizioni particolari in tema di pubblicazione e diffusione del codice, in attuazione di quanto dispone l'art. 17, co. 1, d.P.R. n. 62/2013.

3. La procedura di approvazione.

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.P.R. n. 62/2013, laddove si stabilisce che i codici di comportamento sono adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In particolare:

- state osservate, sia per la procedura sia per i contenuti specifici, le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);
- per quel che riguarda la necessità di aprire la procedura alla partecipazione, lo schema del Codice è stato trasmesso a tutte le articolazioni interne dell'amministrazione ed è stato pubblicato per un congruo periodo di tempo sul sito internet istituzionale per poter ricevere indicazioni, proposte e suggerimenti;
- in questa fase sono state coinvolte le organizzazioni sindacali rappresentative, presenti all'interno dell'amministrazione, nonché le associazioni rappresentative dei particolari interessi di settore;
- le osservazioni formulate sono state opportunamente valutate e di esse si è tenuto conto;
- la bozza definitiva è stata inoltrata all'organismo indipendente di valutazione che ha fornito il proprio parere obbligatorio nella seduta del _____, di cui sono state recepite le relative indicazioni;
- il codice unitamente alla relazione illustrativa è stato inviato all'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 6 novembre 2012, n. 190.